

COMUNE DI PELLEZZANO
PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

**REGOLAMENTO PER LA COLLOCAZIONE DI EDICOLE E
CHIOSCHI CON STRUTTURA SMONTABILE SU SUOLI
PUBBLICI**

COMUNE DI PELLEZZANO
(Prov. di Salerno)

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE con
delibera n. del **26 APR. 2004**

IL SINDACO

[Handwritten signature]



Il tecnico
Arch. Giuseppe Braione

[Handwritten signature]

PREMESSA

Con il presente Piano l'Amministrazione Comunale di Pellezzano intende dare un assetto ed un regolamentazione su tutto il territorio comunale nell'esercizio delle funzioni amministrative inerenti alle autorizzazioni per la allocazione di attività commerciali in edicole e chioschi in strutture smontabili, al fine di conseguire le seguenti finalità:

- a) incremento della diffusione della rete commerciale sul territorio Comunale (rivendita giornali, bar-gelateria, rivendita fiori, rivendita frutta e verdura, ecc.);
- b) funzionale articolazione nel territorio della rete di vendita al dettaglio;
- c) facilità di accesso degli utenti alla rete di vendita.

A tal proposito, si ricorda che il Comune di Pellezzano ha un vasto territorio ed è composto oltre che dal Capoluogo anche dalle Frazioni "Capriglia, Coperchia, Capezzano e Cologna".

La realtà economica prevalente di questa Comunità si annovera fra quella agricola, boschiva commerciale-terziario e turistica ed in funzione di ciò vengono basati i programmi di sviluppo economico e sociale.

Il presente Piano, che prevede la possibilità di un aumento dei punti di vendita rispetto al passato, intende garantire ai cittadini una costante fruizione del servizio e nel contempo assicurare una migliore produttività dell'attività secondo un equilibrato rapporto tra le rivendite e la popolazione residente e fluttuante.

Art. 1

Presupposti ed obiettivi

1. Il presente regolamento è stato redatto conformemente a quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia.
2. Gli obiettivi e le finalità che si intendono perseguire sono quelli di favorire una più razionale evoluzione della rete distributiva del settore al servizio della domanda e di assicurare una migliore produttività in funzione dei fattori influenti di carattere sociale, culturale ed economico.

Art. 2

Definizione dei punti di vendita per chioschi e edicole.

1. L'attività di vendita di cui al presente regolamento è esercitata in forma fissa.
2. I punti di vendita fissi si distinguono in :
 - *Esclusivi* (intendendosi per tali quelli che vendono esclusivamente o prevalentemente rivendita giornali, bar, gelateria, rivendita fiori, rivendita frutta e verdura, ecc.);
 - *Promiscui* (intendendosi per tali quelli che l'autorizzazione commerciale è prevista per diverse rivendite quali bar-giornali, giornali-tabacchi, ecc.)

3. I punti fissi di vendita, di cui al presente regolamento, sono ubicati in edicole e chioschi con strutture smontabili in legno, ferro, vetro, ghisa come meglio specificato nell'art.4.

Art. 3

Criteria per il rilascio del permesso a costruire

Il rilascio del permesso a costruire, ovvero all'istallazione della struttura secondo la normativa di cui al presente regolamento, su suolo pubblico non deve arrecare limitazione a proprietà finitime nel rispetto di quanto stabilito sia in materia di distanze da confini, da fabbricati, da strade (D.Lgs 285/92 s.m.i), nel rispetto della normativa Comunale e della materia igienico sanitaria.

Il rilascio del permesso a costruire è subordinato a preventivo nulla osta da parte della locale Polizia Comunale, la quale dovrà verificare che l'installazione della struttura non costituisca minaccia alla sicurezza viaria, impedimento a percorsi pedonali e dei disabili, nonché alla visuale veicolare.

Nelle aree pubbliche prospicienti il cimitero non è ammesso l'insediamento di chioschi ed edicole con sola eccezione delle rivendite di fiori.

Sono considerate strutture permanenti le occupazioni di suolo pubblico per un periodo non inferiore all'anno.

Sono considerate temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Per quanto riguarda gli oneri di occupazione si rimanda al *"regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche"* approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n°97 del 21/12/98.

Art. 4

Criteria costruttivi delle edicole e dei chioschi

Le strutture che compongono le edicole ed i chioschi dovranno essere completamente smontabili e opportunamente ancorati al suolo.

Tutti gli interventi di ancoraggio al suolo dovranno essere previsti non con sistemi definitivi, quali fondazioni in c.a., ma a mezzo tirafondi in ferro e bullonature rimovibili.

Le strutture portanti dovranno essere previste con sistemi smontabili in ferro, in legno, in ghisa e in vetro con pennellature leggere anche coibentate.

E' consentito realizzare una base in cemento solo su suoli non ancora pavimentate o bitumate e comunque l'assegnatario dell'area dovrà impegnarsi a rimuovere tale massetto in caso di revoca del permesso.

Non è consentito in nessuna forma utilizzare tompanature in opera del tipo "tavelle ed intonaco" o blocchi prefabbricati.

Le coperture possono essere previste con materiali leggeri o in argilla comunque forniti di grondaie e pluviali.

Gli scarichi interni ed esterni dovranno essere opportunamente incanalati in fogna o eliminati chimicamente, comunque senza arrecare problematiche di uso dei suoli circostanti.

E' fatto divieto il posizionamento di tali strutture in accosto ai fabbricati.

Tutti i vetri dovranno essere del tipo antisfondamento e comunque ben ancorati all'infisso.

Per quanto riguarda le attinture e le verniciature si rimanda ai piani colore vigenti sul territorio.

Art. 5

Il conduttore del chiosco-edicola

L'esercizio delle rivendite fisse può essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari o parenti fino al terzo grado.

E' vietato l'affidamento in gestione a terzi, questo è consentito solo nel caso comprovato di impedimento oggettivo per malattia o infortunio.

Art. 6 **Superficie minima**

Per il rilascio di nuovi permessi e per il trasferimento delle rivendite esistenti deve essere rispettato il requisito della superficie minima di vendita valido solo per l'attività di vendita esclusiva. Detta superficie è pari, al lordo della struttura, a mq. 6,00 per una altezza massima alla gronda di mt. 3.50

Art. 7 **Distanza minima con altre edicole o chioschi esistenti**

La distanza minima che una nuova rivendita dovrà osservare da quelle precedentemente esistenti viene fissata in mt. 300.

La distanza minima deve essere misurata seguendo la più breve linea, percorribile pedonalmente che collega le due rivendite.

Nel caso le vendite si trovino sui lati contrapposti, oppure accosto ai muri o nel caso le rivendite si trovino sullo stesso lato, tale distanza deve essere misurata lungo la mezzzeria della strada.

Art. 8 **Rilascio del permesso di costruire**

Le domande per il rilascio del permesso sono istruite dagli uffici competenti del Comune.

Nel caso di domande concorrenti, il responsabile del servizio competente rilascia il permesso attenendosi alle seguenti priorità:

- 1) Domande presentate dai gestori che dimostrino mediante idonea documentazione, da allegare alla domanda, di avere gestito una rivendita per almeno 12 mesi in modo continuativo.
- 2) Domande presentate dai richiedenti che dimostrino, mediante idonea documentazione, di possedere titoli di professionalità nel settore delle rivendite acquisiti attraverso l'attività svolta presso un punto di vendita, continuativamente per almeno 1 anno.
- 3) Residenza nel Comune di Pellezzano.

A parità di condizioni sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Dopo il rilascio del permesso di costruire il richiedente stipulerà apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale dove saranno stabiliti il tipo della rivendita, i tempi e i costi dell'occupazione, le caratteristiche della struttura, i rinnovi gli obblighi di manutenzione della struttura e quanto altro per rendere chiaro il rapporto tra Comune e richiedente.

Art. 9 **Istruttoria per il rilascio di autorizzazioni**

Si procederà al rilascio dell'autorizzazione quando il richiedente:

- ha raggiunto la maggiore età;
- è in possesso del godimento dei diritti civili;
- detenga i requisiti di legge e cioè è iscritto al Registro Esercenti il commercio;
- detiene i presupposti richiamati negli articoli del presente piano;
- se persona fisica, non risulti già titolare di altre autorizzazioni;

- fra punto di vendita già esistente e quella eventuale, ci sia un minimo di distanza non inferiore a 300 m;

- alle persone fisiche non può essere rilasciata più di 1 autorizzazione;

L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del permesso di costruire ha luogo con la presentazione della domanda diretta al Responsabile del Servizio.

L'istanza deve contenere:

- Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica, codice fiscale, certificato penale;
- L'individuazione dell'area su stralcio areofotogrammetrico, P.R.G., P.d.R. (o altri).
- Certificato Catastale della particella/e interessata/e;
- Relazione tecnica comprovante la possibilità di smontaggio, senza danni al suolo pubblico, della struttura, descrizione dell'intervento, descrizione dell'attività, durata e tipo di occupazione;
- Pianta di stato di fatto con individuazione dei fabbricati circostanti;
- Pianta, sezione e prospetti del chiosco o edicola da realizzare;
- Calcolo della superficie e del volume della struttura;
- L'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere.

Art. 10

Istruttoria, rilascio e contenuto del permesso

Il responsabile del procedimento ricevuta la domanda provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda ad un controllo della documentazione allegata.

Ove la domanda risulti incompleta negli elaborati di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 9, il responsabile formula all'interessato, entro 30 gg. dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata a/r.

L'integrazione richiesta deve essere effettuata, pena la decadenza della domanda, entro 15gg. dalla ricezione della raccomandata, tale temine deve essere comunicato all'interessato con la stessa lettera r/r. Il responsabile del procedimento vista la regolarità della documentazione emette il proprio parere rimettendo al dirigente tutta la documentazione per l'emissione o il diniego del permesso di costruire.

Il dirigente acquisita la suddetta documentazione e la determinazione analitica del canone di occupazione, stipulata idonea convenzione rilascia il permesso previo pagamento degli oneri dei diritti di segreteria e di occupazione.

Il provvedimento deve contenere oltre al numero del permesso e i dati anagrafici e fiscali del titolare dell'occupazione anche :

- l'ubicazione e le dimensioni della struttura;
- il tipo, la durata dell'occupazione con data di inizio e di fine;
- l'ammontare del canone con i termini del pagamento;
- la possibilità di rinnovo tacito o meno.

Art. 11

Trasferimento

Non è consentito il trasferimento della sede di rivendita, anche nell'ambito della stessa zona o settore, se non in conformità delle localizzazioni determinate dal piano comunale previa autorizzazione del Comune stesso.

Nel caso di impossibilità a svolgere l'attività di vendita per cause di forza maggiore il Comune può comunque autorizzare lo spostamento del punto di vendita ricercando se possibile, una nuova localizzazione del punto di vendita stesso.

Art. 12
Ampliamento

Le domande di ampliamento della superficie di vendita devono essere normalmente accolte qualora non sussistano impedimenti che contrastano con le norme del presente regolamento, in quanto tendono al miglioramento dell'apparato distributivo e del livello di servizi.

Art. 13
Revoca dell'autorizzazione

Il responsabile del servizio competente procede alla revoca del permesso se il titolare :

1. non attivi l'esercizio di rivendite entro 6 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione salvo dimostri l'impossibilità per cause di forza maggiore comunque non imputabili alla sua persona;
2. trasferisca l'attività senza l'autorizzazione del Comune;
3. perda i requisiti di legge;
4. non eserciti l'autorizzazione per un periodo di 180 giorni.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sospensione, revoca o modifica in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, del permesso a costruire qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse e/o utilità che rendano impossibile la prosecuzione o diversamente realizzabile l'occupazione.

L'atto di revoca deve essere proceduto da apposito avviso di avvio del procedimento.

Art. 14
Zone in cui possono essere installate le rivendite

Per zone dove è possibile installare un chiosco o un edicola si considerano le seguenti zone del PRG:

Zona A
Zona B
Zona C
Zona D
Zona G4

Art. 15
Vigenza

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo al decimo quinto di pubblicazione, ai sensi dell' art. 134. comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000